

RASSEGNA NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI N. 19/2024

RASSEGNA

NOTIZIARIO N 98 DEL 24 MAGGIO 2024

A CURA DI:

FEDERICA TRESCA - ETTORE WILLIAM DI MAURO: DIRITTO CIVILE E PUBBLICO

LUISA PICCOLO: DIRITTO PROCESSUALE

DEBORA FASANO: DIRITTO TRIBUTARIO

GRETA CECCARINI: DIRITTO EUROPEO E INTERNAZIONALE

*N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Corte di Cassazione*

I. Diritto civile e pubblico

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

***Cassazione, sentenza 14 maggio 2024, n. 13210, sez. II civile**

Causa del contratto - Collegamento funzionale - Patto commissorio - Patto di retrovendita - Preliminare

Ai fini di accertare la ricorrenza di un patto commissorio, non si può prescindere dalla valutazione del nesso di interdipendenza negoziale, tale da far emergere la funzionale preordinazione dei negozi collegati allo scopo finale di garanzia piuttosto che a quello di scambio, accertando la funzione economica sottesa alla fattispecie negoziale posta in essere nel suo complesso, e ciò con particolare riferimento alla concessione della facoltà di iscrivere ipoteca, cui sia seguita la stipulazione di un preliminare di vendita in favore del creditore, con patto di retrovendita qualora il debito fosse stato saldato, benché tale patto non sia ripreso nel definitivo, a fronte di un debito riconosciuto e considerato ancora esigibile.

***Cassazione, ordinanza 14 maggio 2024, n. 13227, sez. II civile**

Compravendita - Datio in solutum - Estinzione dell'obbligazione - Prezzo - Revocatoria

Una compravendita comportante una *datio in solutum*, mediante la cessione di beni con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto, costituisce una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è, quindi, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore.

***Cassazione, ordinanza 10 maggio 2024, n. 12843, sez. II civile**

Condizione - Falsus procurator - Forma del preliminare - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto - Proposta - Rappresentante - Ratifica

La ratifica di un negozio può essere compiuta in forma espressa da un rappresentante del *dominus negotii*, anche in sede processuale, se la procura alle liti, rilasciata da questi al difensore, comprende lo specifico potere

di disporre del diritto in contesa, potere che non può essere desunto dalla formula di stile secondo cui il mandato comprende "ogni più ampia facoltà di legge". La ratifica "condizionata" non è compatibile con la natura del negozio regolato dall'art. 1399 c.c., costituita dalla volontà di fare propri, attraverso la totale adesione, gli effetti di un contratto concluso da un soggetto sfornito del potere di disporre del relativo diritto, sicché la ratifica subordinata al mutamento di alcune delle pattuizioni cristallizzate nel contratto concluso dal *falsus procurator* ovvero all'avverarsi di un avvenimento futuro e incerto non può essere vincolante nei confronti del terzo contraente, atteggiandosi piuttosto come nuova proposta contrattuale rimessa all'accettazione di tale terzo. La mera immissione nella disponibilità dell'immobile, senza la specificazione del titolo di tale immissione e senza alcun collegamento temporale con la data di stipulazione del negozio, non costituisce ratifica del contratto preliminare di vendita concluso dal *falsus procurator* del promittente venditore, poiché essa non implica necessariamente la volontà di far proprio il contratto medesimo ed è priva della forma scritta *ad substantiam*.

***Cassazione, sentenza 7 maggio 2024, n.12286, sez. I civile**

Attività professionale - Fideiussione - Garanzia

Nel contratto di fideiussione, per stabilire se il fideiussore può beneficiare delle tutele previste dal Codice del Consumo occorre valutare le caratteristiche del fideiussore stesso, indipendentemente dal contratto principale garantito. In particolare, si ritiene consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo un'attività professionale, stipula la fideiussione per scopi estranei a tale attività. Questo significa che la garanzia non deve essere legata all'esercizio della professione, né strettamente necessaria al suo svolgimento.

***Cassazione, ordinanza 6 maggio 2024, n. 12115, sez. II civile**

Appalto - Contratto aleatorio - Diritto al corrispettivo

Poiché il contratto d'appalto prevede la prestazione di un'opera, con organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio, verso il pagamento di un corrispettivo, ove non consti dalle emergenze di causa che le parti abbiano inteso stipulare, nonostante l'uso del *nomen iuris* dell'appalto, un contratto atipico aleatorio, l'espressione che potrebbe avere più sensi deve essere interpretata nel senso che all'appaltatore non può essere negato il diritto al corrispettivo ove abbia adempiuto alla propria obbligazione.

Cassazione, sentenza 3 maggio 2024, n. 12007, sez. III civile

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE Contratti di mutuo - Clausole collegate al tasso Euribor - Nullità parziale per impossibilità di determinazione dell'oggetto - Condizioni - Necessità della prova che il parametro sia stato oggettivamente e significativamente alterato - Conseguenze.

Le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse; in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'Euribor (per il solo periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore "genuino",

cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento.

Cassazione, ordinanza 24 aprile 2024, n. 11126, sez. III civile

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Accordo su tutti gli elementi, principali ed accessori - Necessità - Minuta o puntuazione - Differenze - Sussistenza di obbligazioni determinate - Inadempimento - Esclusione - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo, non potendosene ravvisare la sussistenza qualora - raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali, pure riportati in apposito documento (cosiddetto "minuta" o "puntuazione") - risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori, con la conseguenza che, rispetto a tale convenzione, non può esservi inadempimento, non essendo la stessa fonte di obbligazioni determinate. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva negato efficacia vincolante ad un accordo, finalizzato ad una divisione di alcuni beni immobili e di alcune società che le parti avevano in comune, che si limitava a prevedere l'assegnazione reciproca degli immobili, indicati solo genericamente, e delle quote sociali alle parti o a persone da nominare).

Cassazione, ordinanza 5 marzo 2024, n. 5891, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO Promessa di vendita immobiliare - Consegna anticipata dell'immobile - Natura giuridica - Negozio misto - Causa - Fusione di quella del preliminare di compravendita con quella del comodato precario - Conseguenze - Disciplina giuridica prevalente - Preliminare di compravendita - Effetti restitutori ex art. 1458 c.c. - Applicabilità.

La promessa di vendita di un immobile con consegna anticipata integra un contratto misto, la cui causa è data dalla fusione di quelle di due contratti tipici: il preliminare di compravendita e il comodato precario; pertanto, stante l'unitarietà funzionale che contraddistingue il collegamento negoziale, tale contratto trova la sua disciplina giuridica in quella prevalente del preliminare di compravendita, con conseguente applicazione degli effetti restitutori ex art. 1458 c.c.

BENI DEMANIALI

Demanio marittimo - Concessioni

***Consiglio di Stato, 20 maggio 2024, n. 4480, sez. VII**

Tutte le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative - anche quelle in favore di concessionari che abbiano ottenuto il titolo in ragione di una precedente procedura selettiva laddove il rapporto abbia esaurito la propria efficacia per la scadenza del relativo termine di durata - sono illegittime e devono essere disapplicate dalle amministrazioni ad ogni livello, anche comunale, imponendosi, anche in tal caso, l'indizione di una trasparente, imparziale e non discriminatoria procedura selettiva. Ne consegue che è imposto al giudice nazionale e alle amministrazioni di disapplicare le disposizioni in materia nella loro interezza, costituita da tutte le modifiche apportate alla L. n. 118 del 2022 dalla L. n. 14 del 2023, comprese quelle di cui all'art. 10-quater, comma 3, e all'art. 12, comma 6-sexies, del D.L. n. 198 del 2022, che hanno spostato in avanti i termini previsti dalla originaria versione dell'art. 3 della L. n. 118 del 2022.

CONDOMINIO

***Cassazione, ordinanza 9 maggio 2024, n. 12702, sez. II civile**

Confini - Distanze - Conservazione facoltà di costruire

Il principio della prevenzione si applica anche nell'ipotesi in cui il regolamento edilizio locale preveda una distanza tra fabbricati maggiore di quella ex art. 873 c.c. e tuttavia non imponga una distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che la portata integrativa della disposizione regolamentare si estende all'intero impianto codicistico, inclusivo del meccanismo della prevenzione, sicché il preveniente conserva la facoltà di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta tra le costruzioni e il prevenuto la facoltà di costruire in appoggio o in aderenza ai sensi degli artt. 874, 875 e 877 c.c.

***Cassazione, ordinanza 9 maggio 2024, n. 12707, sez. II civile**

Condominio di edifici – Condomini – Diritto di uso

La domanda diretta ad ottenere l'accertamento dell'esistenza di un diritto reale d'uso su un fondo di proprietà condominiale va proposta nei confronti di ciascuno dei condòmini, che soli possono disporre del diritto in questione (accrescendolo o riducendolo, con proporzionale assunzione degli obblighi e degli oneri ad esso correlati), e non nei confronti dell'amministratore del condominio, il quale, carente del relativo potere di disporre, è perciò sfornito di *legitimatio ad causam*, oltre che di *legitimatio ad processum* per difetto del potere di rappresentanza dei singoli partecipanti, esulando la controversia dalle attribuzioni conferitegli dagli artt. 1130 e 1131 c.c.

EDILIZIA E URBANISTICA

***Consiglio di Stato, sentenza 16 maggio 2024, n. 4366, sez. II**

Costruzioni abusive

Una tettoia di oltre 400 mq. non può essere considerata alla stregua di mero "elemento di arredo delle aree pertinenziali", ai fini di escludere la necessità del permesso di costruire. La realizzazione di una tettoia intesa come elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione di spazi pertinenziali, costituisce certamente una nuova costruzione (necessitante di permesso di costruire nel caso di specie omesso) e non mera pertinenza di un'unità immobiliare, qualora abbia una volumetria superiore al 20% dell'unità principale.

***Cons. Stato, 10 maggio 2024, n. 4221, sez. VI**

Lottizzazione abusiva

Ai fini dell'accertamento della sussistenza della lottizzazione abusiva negoziale (o cartolare), non è sufficiente il mero riscontro di una trasformazione del suolo avvenuta mediante il frazionamento del terreno collegato a plurime vendite (ovvero tramite atti negoziali equivalenti), ma è essenziale che i lotti derivanti dal frazionamento, per le loro oggettive caratteristiche, ripetano in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio degli atti adottati dalle parti, avuto riguardo soprattutto alla dimensione correlata alla natura dei terreni e alla destinazione degli appezzamenti considerata sulla base degli strumenti urbanistici, al numero, all'ubicazione o all'eventuale previsione di opere di urbanizzazione.

NOTAIO

***Consiglio di Stato, sentenza 8 maggio 2024, n. 4142, sez. III**

Concorso notarile – Commissione – Modalità valutativa – Principio di maggioranza

In conformità al principio della separazione dei poteri, si esclude che il Giudice Amministrativo possa sostituire

le proprie valutazioni a quelle effettuate dall'Autorità amministrativa nell'esercizio della sua sfera di discrezionalità tecnica, quale è una Commissione di concorso pubblico durante le fasi concorsuali.

I rilievi devono essere rivolti a stimolare un legittimo sindacato sulla logicità dei rilievi dell'amministrazione, sulla loro rispondenza ai parametri valutativi generali, sulla sufficienza della motivazione complessiva da essi desumibile e posta a fondamento del giudizio di inidoneità e non a semplice una riedizione delle valutazioni espresse dalla Commissione sulle prove.

Inoltre, il principio della maggioranza dei componenti della commissione concorsuale è canone idoneo a garantire il quorum strutturale per la validità delle riunioni di modo da assicurare l'opportuna partecipazione di tutti i membri e la riferibilità agli stessi della votazione finale.

SOCIETÀ

Cassazione, ordinanza 29 aprile 2024, n. 11411, sez. III

SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Conseguenze - Rapporti attivi e passivi - Fenomeno successorio - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.

Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificerebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. (Nella fattispecie, la S.C. ha statuito che alle socie di una società in nome collettivo, sciolta senza liquidazione e cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado, era stato erroneamente negato il diritto di impugnare la sentenza che aveva riconosciuto l'esistenza di un debito della società, il quale si era trasferito in capo a loro proprio per la menzionata vicenda estintiva).

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA

Cassazione, sentenza 18 aprile 2024, n. 10585, sez. III civile

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI, ESENZIONE DEL LEGATARIO - RIPARTIZIONE TRA GLI EREDI Crediti del de cuius - Frazionamento pro quota fra coeredi - Configurabilità - Esclusione - Comunione ereditaria - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Giudizio di accertamento del credito ereditario - Litisconsorzio necessario tra gli eredi - Esclusione.

I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti.

Cassazione, sentenza 27 marzo 2024, n. 8319, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - IN GENERE Domanda di nullità del legato - Accoglimento - Conseguenze - Accrescimento delle altre quote di legati - Esclusione - Fondamento - Beni sopravvenuti - Assegnazione all'erede.

L'accoglimento della domanda di nullità del legato non determina l'accrescimento delle altre quote di legati ai sensi dell'art. 675 c.c., dal momento che la previsione da parte del de cuius di attribuire i beni oggetto di legato secondo precise e predeterminate quote esclude l'applicazione di tale istituto, ma realizza una fattispecie assimilabile a quella della sopravvenienza di beni da assegnarsi a colui che è istituito erede ex re certa, secondo la previsione dell'art. 588 c.c.

II. Diritto processuale

Cassazione, sentenza 3 maggio 2024, n. 12007, sez. III civile

Esecuzione forzata - titolo esecutivo - in genere atto pubblico di mutuo - obbligo contrattuale di immediata restituzione al mutuante della somma posta nella disponibilità del mutuatario - pattuizione delle condizioni di "svincolo" - effetti - idoneità dell'atto a fungere da titolo esecutivo - condizioni.

L'accordo negoziale col quale una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario, ma convenendo al tempo stesso che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita alla mutuante, con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, ancorché idoneo a perfezionare un contratto reale di mutuo, non consente di ritenere che dal negozio stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della predetta somma (immediatamente rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligo sorge, per esplicita volontà delle parti stesse, solo nel momento in cui l'importo erogato è successivamente svincolato ed entrato nel patrimonio del soggetto finanziato; conseguentemente, si deve escludere che un siffatto contratto costituisca, di per sé solo, titolo esecutivo contro il mutuatario, essendo necessario a tal fine un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata), attestante l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, sorgendo in capo a quest'ultima, solo da tale momento, l'obbligazione di restituzione di detto importo.

Cassazione, sentenza 30 aprile 2024, n. 11698, sez. III civile

Esecuzione forzata - opposizioni - in genere pignoramento presso terzi di canoni di locazione, già pignorati nell'ambito di precedente procedura esecutiva immobiliare - rapporti tra procedure - trasmissione del fascicolo al giudice dell'espropriazione immobiliare - riunione - fondamento.

Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - provvedimenti del giudice dell'esecuzione in genere.

In caso di pignoramento presso terzi delle somme dovute al debitore a titolo di canone di locazione di un immobile già pignorato da altro creditore, dovendosi considerare dette somme già pignorate, ai sensi dell'art. 2912 c.c., quali frutti civili dell'immobile, il giudice dell'espropriazione presso terzi, a cui il terzo dichiara che i canoni sono stati già pignorati nell'ambito dell'esecuzione immobiliare, deve trasmettere il fascicolo al giudice di quest'ultima affinché questi proceda alla parziale riunione, trattandosi di plurime azioni esecutive avviate da creditori diversi su beni parzialmente coincidenti.

Cassazione, sentenza 30 aprile 2024, n. 11698, sez. III civile

Esecuzione forzata - opposizioni - in genere pignoramento presso terzi di canoni di locazione, già pignorati nell'ambito di precedente procedura esecutiva immobiliare - rapporti tra procedure - trasmissione del fascicolo al giudice dell'espropriazione immobiliare - riunione - fondamento.

In caso di pignoramento presso terzi delle somme dovute al debitore a titolo di canone di locazione di un immobile già pignorato da altro creditore, dovendosi considerare dette somme già pignorate, ai sensi dell'art. 2912 c.c., quali frutti civili dell'immobile, il giudice dell'espropriazione presso terzi, a cui il terzo dichiara che i canoni sono stati già pignorati nell'ambito dell'esecuzione immobiliare, deve trasmettere il fascicolo al giudice di quest'ultima affinché questi proceda alla parziale riunione, trattandosi di plurime azioni esecutive avviate da creditori diversi su beni parzialmente coincidenti.

Cassazione, ordinanza 26 aprile 2024, n. 11219, sez. III civile

Esecuzione forzata - immobiliare - in genere locazione immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo - pignoramento dell'immobile locato - posizione processuale del custode - legittimazione meramente rappresentativa - sussistenza - conseguenze.

procedimenti cautelari - sequestro - custodia delle cose sequestrate - legittimazione del custode in genere.

procedimenti cautelari - sequestro - sequestro giudiziario - in genere in genere.

In seguito al pignoramento di un immobile oggetto di un contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, la legittimazione a far valere in giudizio i diritti derivanti dal contratto, spettante in via esclusiva al custode, non ha natura di legittimazione sostanziale, non essendo il custode titolare del diritto fatto valere, ma solo titolare del relativo potere rappresentativo; ne consegue che se il debitore pignorato ha agito in giudizio per il pagamento dei canoni, e poi, prima dell'introduzione di quello di appello, ha riacquisito la legittimazione, per effetto della cancellazione del pignoramento, il difetto di potere rappresentativo, che non sia stato oggetto di contestazione in primo grado, non può essere lamentato nel grado successivo.

Cassazione, ordinanza 23 aprile 2024, n. 10868, sez. III civile

Esecuzione forzata - opposizioni - in genere indicazione dell'oggetto della controversia nell'epigrafe della decisione - qualificazione implicita della domanda - esclusione - fattispecie.

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - mezzi di impugnazione in genere.

L'indicazione dell'oggetto della controversia nell'epigrafe della decisione non costituisce di per sé un'implicita qualificazione della domanda, ai fini del cd. principio dell'apparenza, per l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro la relativa sentenza. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che, qualificando la domanda quale opposizione agli atti esecutivi, aveva dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo irrilevante, ai fini della qualificazione ad opera del giudice di primo grado, l'utilizzo, nell'epigrafe della relativa decisione, della locuzione "opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c." per indicare l'oggetto della controversia).

Cassazione, ordinanza 17 aprile 2024, n. 1, sez. III civile

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive impugnazione incidentale tardiva - presupposto di ammissibilità - interesse all'impugnazione - configurabilità - condizioni - fattispecie.

In base al principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile, a tutela della reale utilità della parte che la propone, tutte le volte in cui l'impugnazione principale mette in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza;

conseguentemente, è ammissibile, sia quando riveste la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando assume le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la decisione di merito che, in un procedimento formato da tre giudizi riuniti con pluralità di parti, aveva ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva della compagnia assicuratrice della responsabilità civile che, pur non essendo parte dei due giudizi aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità dell'assicurata, avrebbe potuto subire un aggravamento della propria responsabilità indennitaria dall'accoglimento dell'appello principale).

Cassazione, ordinanza 26 aprile 2024, n. 11213, sezione II civile

Trascrizione - atti relativi a beni immobili - effetti della trascrizione - in genere trascrizione - atti relativi a beni immobili - effetti della trascrizione - opponibilità ai terzi dell'atto trascritto - condizioni - riferimento esclusivo alla nota di trascrizione - necessità - fattispecie.

Per stabilire se e in quali limiti un determinato atto relativo a beni immobili sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare, senza possibilità di equivoci ed incertezze, gli estremi essenziali del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo che, insieme con la menzionata nota, viene depositato presso la conservatoria dei registri immobiliari. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva qualificato come autosufficiente una nota di trascrizione avente ad oggetto la domanda di impugnazione di testamento per lesione di legittima, ritenendola riferita all'intero patrimonio immobiliare compreso nell'asse ereditario relitto del de cuius pur in difetto di alcun elemento idoneo ad individuarne con certezza i cespiti inclusi).

Cassazione, ordinanza 22 aprile 2024, n. 10720, sezione III civile

Risarcimento del danno - risarcimento in forma specifica tutela inibitoria - riconducibilità ai rimedi previsti dall'art. 2043 c.c. - fondamento - fattispecie.

La tutela inibitoria rientra tra i rimedi previsti dall'art. 2043 c.c. essendo riconducibile alla reintegrazione in forma specifica di cui all'art. 2058 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello che aveva rigettato la domanda spiegata da un concessionario di tre piste di down hill, volta ad ottenere l'ordine al convenuto di non utilizzare le dette piste, ritenendo erroneamente che la rinuncia della parte alle domande riconducibili alle disposizioni di cui agli artt. 2598 e ss. c.c., ma non a quelle spiegate ex art. 2043 c.c., comportasse anche la rinuncia implicita alla domanda inibitoria).

Cassazione, ordinanza 18 aprile 2024, n. 10540, sezione III civile

Esecuzione forzata - mobiliare - presso il debitore - beni impignorabili o relativamente impignorabili - stipendi salari ed assegni trattamento pensionistico - versamento su conto corrente - vincolo di impignorabilità dell'art. 545 c.p.c. nella versione antecedente alle modifiche disposte ex d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. in l. n. 132 del 2015 - applicabilità - esclusione - fondamento.

In tema di esecuzione forzata presso terzi, il trattamento pensionistico versato sul conto corrente e pignorato in data antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2015 (conv., con modif., in l. n. 132 del 2015), di modifica dell'art. 545 c.p.c., è sottoposto all'ordinario regime dei beni fungibili secondo le regole del deposito irregolare, in virtù del quale le somme versate perdono la loro identità di crediti pensionistici e, pertanto, non sono sottoposte ai limiti di pignorabilità dipendenti dalle cause che diedero origine agli accrediti, con conseguente applicazione del principio generale di cui all'art. 2740 c

Cassazione, ordinanza 18 aprile 2024, n. 10519, sezione III civile

Procedimento civile - legittimazione (poteri del giudice) - ad causam legittimazione "ad causam" - qualità di erede dell'attore (o del convenuto) - prova - onere - oggetto.

In tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.

Cassazione, ordinanza 18 aprile 2024, n. 10576, sezione III civile

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - decreti istanza di ammissione al pagamento del credito ex art. 1, comma 198, l. n. 228 del 2012 - decreto emesso nell'ambito del procedimento di misure di prevenzione - impugnazione - ricorso per cassazione in sede civile - inammissibilità - fondamento.

Avverso il decreto di rigetto di istanza di ammissione al pagamento del credito, formulata dal creditore avente garanzia ipotecaria sui beni oggetto di confisca, ai sensi degli artt. 1, commi 194 e ss., l. 228 del 2012 e 665 c.p.p., emesso nell'ambito di un procedimento di misure di prevenzione, non è proponibile ricorso per cassazione in sede civile, che, di conseguenza, va dichiarato inammissibile, essendo il giudice civile istituzionalmente carente di cognizione.

Cassazione, ordinanza 19 aprile 2024, n. 10686, sezione III civile

Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - abitazione assegnazione della casa familiare - assoggettamento dell'immobile a procedura concorsuale - creditore ipotecario antecedente - vendita coattiva dell'immobile come libero - facoltà - immobile posto in vendita gravato dal diritto di abitazione - opponibilità all'aggiudicatario - sussistenza - fondamento.

173 trascrizione - 019 effetti della trascrizione - in genere

trascrizione - atti relativi a beni immobili - effetti della trascrizione - in genere in genere.

In caso di vendita forzata di un immobile che è oggetto di un provvedimento di assegnazione della casa familiare, il creditore che ha iscritto ipoteca anteriormente alla trascrizione dell'assegnazione può, ex art. 2812, comma 1, c.c., far vendere coattivamente il bene come libero; tuttavia, qualora ciò non accada e l'immobile sia posto in vendita gravato dal diritto di abitazione, tale diritto è opponibile all'aggiudicatario, poiché l'oggetto dell'acquisto e la sua esatta consistenza, nei limiti di quanto determinato dal provvedimento che ha disposto la vendita, sono univocamente percepibili dal pubblico dei potenziali offerenti.

Cassazione, ordinanza 17 aprile 2024, n. 10421, sezione III civile

Competenza civile - regolamento di competenza - in genere domanda di accertamento del credito nei confronti di debitore fallito - proposizione o prosecuzione nelle forme ordinarie - questione di competenza - esclusione - questione di rito - conseguenze - deduzione in sede di regolamento di competenza - inammissibilità.

L'improseguibilità nelle forme ordinarie dell'azione di accertamento del credito nei confronti di un debitore dichiarato fallito non dà luogo ad una questione di competenza, bensì di rito, con la conseguenza che essa non può essere sollevata per resistere ad un ricorso per regolamento di competenza e l'eccezione, se proposta, va dichiarata inammissibile.

Cassazione, ordinanza 15 aprile 2024, n. 10139, sezione III civile

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - in genere art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 - emergenza epidemiologica da covid-19 - sospensione dei termini processuali - termini a ritroso - decorrenza differita al termine della sospensione - differimento dell'udienza - necessità - fondamento - ordine di rinnovazione della notifica - nullità.

Procedimento civile - termini processuali - sospensione in genere.

In tema di sospensione dei termini processuali civili disposta, per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, dall'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, qualora il decorso di un termine processuale a ritroso (nella specie, il termine a comparire per il convenuto con atto di citazione) intercetti, pur in minima parte, il periodo di sospensione pandemica, detto termine deve decorrere, nella sua interezza, dal momento della cessazione della sospensione sino alla data della successiva udienza e, a tal fine, va emesso un provvedimento giudiziale di differimento della udienza e non un ordine di rinnovazione della notifica che, pertanto, se emanato, è affetto da nullità, non trattandosi di sanare inesistenti nullità della vocatio in ius quanto, piuttosto, di assicurare al convenuto la pienezza del termine a difesa.

Cassazione, ordinanza 08 aprile 2024, n. 9329, sezione III civile

Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - scritture di terzi disconoscimento di scrittura privata proveniente da terzo - conseguenze - inutilizzabilità - esclusione - fondamento.

In tema di prova documentale, il disconoscimento della scrittura privata ex art. 214 c.p.c. priva di efficacia probatoria solo il documento scritto o sottoscritto dalla parte contro cui è prodotto, non anche la scrittura privata proveniente da un terzo che, pertanto, è utilizzabile anche se disconosciuta e può pure essere ritenuta dal giudice inattendibile ancorché non ne sia contestata l'autenticità.

Cassazione, sentenza 09 aprile 2024, n. 9451, sezione III civile

Esecuzione forzata - opposizioni - in genere opposizione agli atti esecutivi - erronea assegnazione del ricorso ad un giudice incaricato della trattazione dei giudizi di cognizione - omessa notificazione dell'atto introduttivo nel termine assegnato dal giudice designato per la trattazione - conseguenze - improponibilità o improcedibilità del giudizio di merito a cognizione piena - sussistenza - imputabilità dell'errore - rilevanza - esclusione - fondamento.

Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - provvedimenti del giudice dell'esecuzione in genere.

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, nel caso di erronea assegnazione del ricorso, ritualmente diretto al giudice dell'esecuzione, ad un giudice incaricato della trattazione dei giudizi di cognizione, l'omessa notificazione dell'atto introduttivo nel termine assegnato dal giudice designato per la trattazione determina l'improponibilità o l'improcedibilità del giudizio di merito a cognizione piena, senza che rilevi stabilire se l'erronea assegnazione sia imputabile al ricorrente o all'ufficio giudiziario, essendo certamente imputabile all'opponente l'omessa notificazione nel termine perentorio.

III. Diritto tributario

Cassazione, sentenza 9 aprile 2024, n. 9536, Sez. V

Imposta di registro - Principio di consolidamento del criterio impositivo - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie

Il cd. principio del consolidamento del criterio impositivo, in virtù del quale è precluso all'Amministrazione finanziaria, decorso il termine previsto dall'art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986, procedere ad una diversa qualificazione dell'atto presentato per la registrazione ed esigere di conseguenza una diversa imposta, opera quando, essendo pacifica l'applicabilità dell'imposta di registro, ne sia in discussione la misura, non quando si contesti al contribuente di avere assolto in relazione all'atto un'imposta di tipo diverso da quella dovuta, atteso che in caso di imposizione alternativa il contribuente ha l'obbligo di corrispondere il tributo previsto dalla legge e non quello scelto in base a considerazioni soggettive. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto legittima la rettifica della dichiarazione IVA effettuata entro il termine più lungo di cui all'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, per indebita detrazione dell'Iva pagata - e non di imposta di registro - in conseguenza della cessione di singoli beni di un complesso aziendale, di cui non era stata valutata l'attitudine all'esercizio dell'impresa).

Cassazione, ordinanza 9 aprile 2024, n. 9462, sez. V

Controllo, accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta di registro - Uffici territoriali Agenzia delle entrate - Competenza - Circostrizione del pubblico ufficiale obbligato alla registrazione - Sussistenza

In sede di controllo, accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta di registro su atti pubblici, scritture private autenticate ed atti giudiziari, la competenza spetta agli uffici territoriali della direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione, in base agli artt. 9, comma 1, e 10, lett. b e c, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Cassazione, ordinanza 9 aprile 2024, n. 9446, sez. V

Imposta di registro - Registrazione d'ufficio della cessione verbale di azienda - Presunzione ex art. 15, lett. c, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Instaurazione di contraddittorio preventivo - Esclusione - Fondamento

In tema di imposta di registro, la cessione verbale di azienda è sottoposta a registrazione d'ufficio, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. d), del TUR, in caso di mancata richiesta da parte dei soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), b), e c) dello stesso TUR, sulla base di un accertamento dell'inscindibile collegamento di plurime cessioni di merci e attrezzature nel vincolo unitario di un complesso organizzato per l'esercizio di un'attività imprenditoriale, fondato su un regime semplificato di "prova indiretta", per cui, ove non sia previamente contestato uno specifico abuso di diritto, non si richiede l'instaurazione di un contraddittorio preventivo da parte dell'amministrazione finanziaria.

Cassazione, ordinanza 12 aprile 2024, n. 10001, sez. V

Cessione di azienda - Avviamento - Computabilità ai fini dell'imponibile - Criteri - Utili di esercizio - Irrilevanza

In tema di imposta di registro relativa alla cessione di azienda, l'avviamento, ai fini della determinazione della base imponibile, rientra nella determinazione del valore venale dell'azienda stessa quale componente positiva, che si somma al valore degli altri beni che la compongono in una operazione che logicamente precede la detrazione delle passività, senza che assumano rilievo circostanze contingenti che possano avere influito sul corrispettivo concretamente pattuito, come l'esistenza di un utile di esercizio, atteso che il dato rilevante è quello dei ricavi ottenuti dall'azienda.

Cassazione, sentenza 12 aprile 2024, n. 9947, sez. V

In tema di tassazione di plusvalenze a seguito di cessione di terreni lottizzati, l'attitudine dei terreni ad essere divisi in lotti, anche solo a livello di lottizzazione cartolare, è indice di capacità edificatoria e l'edificabilità degli stessi non può essere decisa dal privato mediante la stipula di una convenzione o con la domanda di un titolo edificatorio, ma è rimessa, come forma massima della programmazione urbanistica, ad un procedimento complesso di Comune - Regione, individuando la competenza del primo nel suo organo più rappresentativo della collettività, stante l'incidenza degli interessi coinvolti.

*** Cassazione, ordinanza 6 maggio 2024, n. 12129, sez. V**

Plusvalenza- Cessione terreno con edificio da demolire e ricostruire - Esclusione

In materia di imposta sui redditi, come risulta dal tenore degli artt. 81, comma 1, lett. b) (ora 67) e 16 (ora 17), comma 1, lett. g) bis, del D.P.R. n. 917 del 1986, sono soggette a tassazione separata, quali "redditi diversi", le "plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione", e non anche di terreni sui quali insiste un fabbricato e quindi, già edificati. Ciò vale anche qualora l'alienante abbia presentato domanda di concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione dell'immobile e, successivamente alla compravendita, l'acquirente abbia richiesto la voltura nominativa dell'istanza, in quanto la "ratio" ispiratrice del citato art. 81 tende ad assoggettare ad imposizione la plusvalenza che trovi origine non da un'attività produttiva del proprietario o possessore ma dall'avvenuta destinazione edificatoria del terreno in sede di pianificazione urbanistica, Cass. sez. VI-V, 23.1.2018, n. 1674 (conf. Cass. sez. V, 9.7.2014, n. 15629); (...) Inoltre, con riferimento alla vendita di un terreno edificato, che presenti però un'ulteriore potenzialità edificatoria, non si è mancato di statuire che "in tema di IRPEF, ai fini della tassazione separata, quali 'redditi diversi', delle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni, a titolo oneroso, di terreni dichiarati edificabili in sede di pianificazione urbanistica, l'alternativa fra "edificato" e "non edificato" non ammette un "tertium genus", con la conseguenza che la cessione di un edificio, anche ove le parti abbiano pattuito la demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, non può essere riqualificata dall'Amministrazione finanziaria come cessione del terreno edificabile sottostante, neppure se l'edificio non assorbe integralmente la capacità edificatoria residua del lotto su cui insiste, essendo inibito all'Ufficio, in sede di riqualificazione, superare il diverso regime fiscale previsto tassativamente dal legislatore per la cessione di edifici e per quella dei terreni", Cass. sez. V, 21.2.2019, n. 5088 (cfr. Cass., V, n. 30346/2023).

*** Cassazione, sentenza 7 maggio 2024, n. 12383, sez. V**

Imposta di registro- Cessione di quote societarie- Esclusa riqualificazione nei termini di cessione d'azienda

In tema di imposta di registro, le operazioni strutturate mediante conferimento d'azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione d'azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario (fatta salva l'ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà di acquisire direttamente l'azienda) - così Cass., Sez. 5, 21 settembre 2021, n. 25601. Difatti, l'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 - nella formulazione successiva alla L. n. 205 del 2017 cui, ai sensi dell'art. 1, comma 1084, della L. n. 145 del 2018, va riconosciuta efficacia retroattiva (...) - deve essere inteso nel senso che l'Amministrazione finanziaria, nell'attività di qualificazione degli atti negoziali, deve attenersi alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli atti, pur collegati, ma privi di qualsiasi nesso testuale con l'atto medesimo, salve le diverse ipotesi espressamente regolate (Cass., Sez. 5, 28 gennaio 2022, n. 2677; v. anche, da ultimo, Cass., Sez. 5, 21 marzo 2024, n. 7613 (...)). Ne consegue, pertanto, che, ai fini della

qualificazione dell'atto da registrare, che può differire da quella attribuita dalle parti, occorre fare riferimento ai suoi effetti giuridici (...) La riqualificazione dell'Amministrazione finanziaria, sebbene operata in base ad elementi testuali, conformemente all'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 (e, cioè, in base agli impegni assunti in sede di contratto preliminare, integralmente richiamati come parte integrante del contratto definitivo), travalica lo schema negoziale utilizzato dalle parti, in base ad una clausola contrattuale che non prevede effetti giuridici ulteriori rispetto al trasferimento delle quote societarie (...), ma si limita a fotografare l'effetto pratico finale e, cioè, l'obiettivo economico dell'operazione.

*** Cassazione, sentenza 7 maggio 2024, n. 12450, sez. V**

IVA - Qualificazione dell'operazione economica come cessione di azienda - Limiti probatori di cui all'art. 20 del TUR - Alternatività con l'imposta di registro di cui all'art. 40 del TUR - Irrilevanza

In tema di Iva, l'accertamento che l'operazione economica posta in essere sia riconducibile o meno ad una cessione d'azienda va operato effettuando una valutazione globale di tutte le circostanze del caso di specie senza che assumano rilievo i limiti probatori di cui all'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (TUR), trattandosi di disposizione applicabile solo ai fini della determinazione dell'imposta di registro; né rileva il principio di alternatività di cui all'art. 40 TUR, che pone un nesso funzionale unilaterale tra Iva e imposta di registro per la sola ipotesi in cui sia stata accertata la debenza dell'Iva, derivandone l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.

*** Cassazione, sentenza 9 maggio 2024, n. 12742, sez. V**

Imposta di registro- Pegno su quote di partecipazione sociale- Base imponibile

In tema di imposta di registro, nel caso di pegno sulle quote di partecipazione sociale, la base imponibile va determinata non in ragione del loro valore nominale, ma secondo la regola generale della somma garantita.

*** Cassazione, sentenza 17 maggio 2024, n. 13807, sez. V**

Artt. 8, 10, 57 d.P.R. 131/1986 - Richiesta volontaria di registrazione- Versamento della relativa imposta di registro

Ai sensi degli artt. 8, 10 e 57 del D.P.R. 131 del 1986 colui che richiede volontariamente la registrazione di un atto è tenuto anche al pagamento della relativa imposta (o fissa o proporzionale) anche se non risulta parte sostanziale del rapporto, in quanto alla facoltà di registrazione per chiunque consegue, quale contropartita, l'obbligo del pagamento.

*** Cassazione, sentenza 20 maggio 2024, n. 13894, sez. V**

Imposta di registro - Atto registrato in esenzione da imposta ai sensi dell'art. 15 e ss. d.P.R. 601/1973 - Imposta complementare- Responsabilità notaio- Esclusione

La Corte si è già pronunciata, in diversa fattispecie ma pur sempre relativa al regime di agevolazione applicato in atti negoziali relativi ad immobile, riconoscendo che "4.3. Deve quindi richiamarsi la distinzione, introdotta dall'art. 42, comma 1, del TUR tra imposta "principale", ossia quella applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica; imposta "suppletiva", che è quella applicata successivamente, se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio ed imposta "complementare", cioè quella applicata in ogni altro caso (ad esempio è "complementare" la maggiore imposta derivante dall'attività di accertamento sostanziale sugli atti di trasferimento di beni immobili o sulle cessioni d'azienda

volta a rettificare il valore dichiarato nell'atto). La natura complementare dell'imposta richiesta, come sopra evidenziata, non consentiva di emettere l'avviso nei confronti del notaio rogante, in quanto, pur essendo indicato tra i soggetti obbligati in solido al pagamento dell'imposta principale, la sua responsabilità non si estende, tuttavia, così come stabilito dall'art. 57, comma 2, del TUR al pagamento dell'imposta complementare e suppletiva di registro" (Cass., sez. trib., 31/01/2017, n.2403).

IV. Diritto europeo e internazionale

Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 25 aprile 2024, causa C-276/22, sez. III

SOCIETÀ - Libertà di stabilimento - Articoli 49 e 54 del TFUE - Società stabilita in uno Stato membro ma che svolge la propria attività in un altro Stato membro - Normativa nazionale che prevede l'applicazione della legge dello Stato membro nel quale una società svolge la propria attività - Articolo 25 L. 218/1995 - Articolo 2381 c.c.

Pronunciandosi su una questione pregiudiziale vertente sulla interpretazione degli artt. 49 e 54 TFUE, sollevata dalla Corte Suprema di Cassazione italiana in merito alla legittimità del trasferimento della proprietà di un complesso immobiliare da parte di una società di diritto lussemburghese, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha statuito che detti articoli, in combinato disposto, ostano a che la normativa nazionale di uno Stato membro possa prevedere, in via generale, l'applicazione del suo diritto nazionale agli atti di gestione di una società stabilita in un altro Stato membro per il solo fatto che essa svolge la parte principale delle sue attività nel primo, in quanto costituirebbe una restrizione al principio di libertà di stabilimento.

(Una srl italiana, dopo aver cambiato la sua denominazione, trasferisce la propria sede sociale in Lussemburgo. Successivamente, a seguito di un'assemblea straordinaria viene nominato un amministratore unico il quale, a sua volta, nomina un soggetto esterno alla società quale mandatario generale. Detto mandatario, agendo in nome e per conto della società, trasferisce un immobile sito in territorio italiano, di proprietà della società e la cui gestione consiste nell'oggetto principale della sua attività, in favore di altra società che, successivamente, lo trasferisce ad una terza società. Si instaura quindi il giudizio di fronte all'autorità giurisdizionale nazionale (Tribunale di Roma) al fine di ottenere l'annullamento dei due trasferimenti di proprietà sulla base della illegittimità, per contrasto al disposto dell'art. 2381 co. 2 c.c., dei poteri conferiti in capo al mandatario. La Cassazione si rivolge quindi ai giudici europei i quali osservano che, secondo l'art. 49 TFUE, devono essere considerate restrizioni alla libertà di stabilimento tutte le misure che vietano, ostacolano o rendono meno attrattivo l'esercizio di tale libertà. La Corte europea prosegue, nell'esaminare la questione pregiudiziale, rilevando come la norma italiana di collegamento, contenuta nell'art. 25 co. 1 della legge n. 218/1995, assoggetta al diritto italiano gli atti di gestione di una società avente sede all'estero, per il solo fatto che la parte principale della sua attività venga svolta in Italia. In conseguenza di questa disposizione, tale società con sede all'estero sarebbe assoggettata, nella realizzazione dei suoi atti di gestione, tanto alla normativa italiana quanto a quella lussemburghese con l'obbligo quindi di conformarsi ai requisiti previsti da entrambe le legislazioni. La Corte constata come tale applicazione cumulativa del diritto di due Stati membri può rendere difficile la gestione della società e comportare quindi un ostacolo all'esercizio della libertà di stabilimento la quale, come da giurisprudenza consolidata della Corte, può essere ammessa solo quando giustificata da motivi imperativi di interesse generale. La Corte evidenzia come tali motivi di interesse generale non siano indicati né nell'art. 25 co. 1, ultimo periodo, legge n. 218/1995 né nell'art. 2381, e nemmeno potrebbe individuarsi, in questo caso, nell'esigenza di tutela degli interessi dei creditori, dei soci di minoranza o dei lavoratori. Infine, la Corte ricorda che se da un lato, la repressione della frode e dell'evasione fiscale possano giustificare una restrizione alla libertà di stabilimento di cui all'art. 49 TFUE, dall'altro lato, il solo fatto di stabilire la sede legale di una società in un dato Stato membro al fine di beneficiare di una legislazione più vantaggiosa, non costituisce di per sé un abuso.)